Università Ca' Foscari Venezia
Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea

Università Ca' Foscari Venezia
Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea
Palazzo Vendramin – Dorsoduro 3462, 30123 Venezia
P.IVA 00816350276 - CF 80007720271
www.unive.it/dsaam

Settore Ricerca

Decreto rep. 70/2020 – prot. 0010497/III-13 del 14/02/2020

Oggetto: ***Errata corrige*** **al bando di selezione repertorio n° 19/2020 prot. n. 3961/III-13 del 20/01/2020 per il conferimento di un assegno di ricerca dal titolo "Gli investimenti cinesi in Italia e la Belt and Road Initiative" ai sensi del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca di Ateneo.**

IL DIRETTORE

RICHIAMATO lo Statuto di Ateneo;

RICHIAMATO il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 1/2017;

VISTO l'articolo 3, comma 10, lettera d, e l'articolo 3 comma 11 del bando rep. 19/2020 prot. 3961, nei quali sono contenuta istruzioni che possono lasciar spazio a equivoci per i candidati;

CONSIDERATA la scadenza del bando il giorno 21 febbraio 2020;

DECRETA

Art. 1 L'art. 3, comma 10, lettera d del bando del bando rep. 19/2020 prot. 3961 è corretto come segue: "l'eventuale possesso del titolo di dottorato di ricerca o equivalente conseguito in Italia o all'estero e tutti i dati relativi previsti dal modulo di domanda.

Art. 2 L'art. 3, comma 11 è corretto come segue: "La mancanza della dichiarazione di cui alla lettera c) del comma 10 del presente articolo, comporterà l'esclusione dalla selezione"

Venezia, 14/02/2020

Il Direttore del Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea
Prof. Ceresa Marco

VISTO: la Responsabile del Procedimento Amministrativo
Dott.ssa Patrizia Rossetti

Decreto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.

Università Ca' Foscari Venezia
Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea

Università Ca' Foscari Venezia
Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea
Palazzo Vendramin – Dorsoduro 3462, 30123 Venezia
P.IVA 00816350276 - CF 80007720271
www.unive.it/dsaam

Settore Ricerca

Decreto Rep. 19/2020 Prot. n° 3961 del 20/01/2020

UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA
DIPARTIMENTO DI STUDI SULL'ASIA E SULL'AFRICA MEDITERRANEA

Il Direttore del Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare gli artt. 18 e 22 "assegni di ricerca";
VISTO il decreto ministeriale 9 marzo 2011 n. 102, registrato alla Corte dei Conti il 13 maggio 2011;
VISTA la Legge 11/2015;
VISTA la nota del MIUR prot. n. 583 del 08.04.2011;
VISTO il D.Lgs. 9 gennaio 2008, n. 17;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
VISTO il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s. m. i. e il Regolamento UE 2016/679;
VISTO il D.Lgs. 11/04/2006 n.198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art.6 della Legge 28/11/2005 n.246" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo Statuto dell'Università Ca' Foscari Venezia;
VISTO il REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI DI RICERCA emanato con Decreto Rettorale n. 1/2017;
VISTI gli esiti della richiesta per manifestazioni di interesse annunciata al Consiglio di Dipartimento del 18/09/2019
CONSIDERATE la deliberazione del Comitato Scientifico del Centro Marco Polo del 13/11/2019, e la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 27/11/2019, con le quali sono state valutate le proposte e determinati i programmi di ricerca ai fini dell'attribuzione degli assegni;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 27/11/2019, che contiene l'attestazione della copertura finanziaria per tutta la durata dell'assegno e l'impegno di spesa n. 58647/2019 a garanzia finanziaria della prima annualità a carico del capitolo A.C.03.01.01.01 (Lordo assegni di ricerca);

Dispone:

Art. 1 - Oggetto

1. E' indetta una selezione pubblica per il conferimento **di n. 1 assegno** della durata di mesi 12, con possibilità di rinnovo nei limiti di cui all'art. 2 del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca di Ateneo, che sarà regolato da apposito contratto.

Il programma di ricerca prevede l'inizio dell'attività indicativamente per il 01/05/2020.

L'importo dell'assegno è pari a Euro 19.367,00 annui lordo percipiente, al netto degli oneri a carico dell'Ente erogante. L'importo potrà essere suscettibile di adeguamento in seguito ad eventuali variazioni della normativa.

2. L'assegno è conferito per lo svolgimento di attività di collaborazione al seguente programma di ricerca del Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea:

Titolo: Gli investimenti cinesi in Italia e la Belt and Road Initiative

Settore Ricerca

SSD e/o settore concorsuale: SPS/14 – IUS/02
Responsabile scientifico e tutor: Prof. Renzo Riccardo Cavalieri
Durata: 12 mesi
Abstract: Nell'ultimo decennio, le società cinesi hanno investito in Europa oltre 350 miliardi di Euro e l'Italia è stato uno dei paesi che maggiormente hanno goduto di questo importante flusso di denaro. Le acquisizioni hanno interessato centinaia di aziende in tutti i settori, dal turismo alla farmaceutica, dalla moda alla meccanica. Questo grande fenomeno suscita aspettative e timori, soprattutto quando si indirizzi verso settori di particolare importanza strategica, come i porti e le infrastrutture civili, di particolare delicatezza, come le telecomunicazioni o i media, o ad alta tecnologia, come i semiconduttori o i nuovi materiali. Negli ultimi cinque anni, il flusso degli investimenti diretti overseas (ODI) cinesi verso l'Europa e l'Italia è stato inquadrato nella Belt and Road Initiative, il grande progetto di connettività euroasiatica lanciato dal presidente Xi Jinping nel 2014. Nonostante l'importanza e l'attualità del tema, su tutti questi temi la letteratura scientifica italiana è piuttosto scarsa e risalente, a parte alcuni lavori relativamente recenti di Spigarelli e Amighini e un volume di Goldstein, mentre vi sono numerosi - ma sparsi e non sempre accurati - documenti di posizione di centri di ricerca e associazioni industriali. Anche le ricognizioni statistiche esistenti (in primis la banca dati REPRINT-Politecnico di Milano-ICE) non sembrano coprire completamente il fenomeno. Muovendo da un'analisi del rapporto tra BRI e ODI, il progetto di ricerca intende in primo luogo mappare gli investimenti diretti cinesi in Italia e la relativa letteratura. In una seconda fase si dovranno analizzarne, sulla base di alcuni casi di studio, le modalità formali di realizzazione dell'investimento (M&A, greenfield, ecc.) e di gestione post-acquisition, al fine di comprendere se esistano ed eventualmente quali siano le specificità o peculiarità caratteristiche degli investimenti cinesi, sia sotto il profilo tecnico giuridico sia sotto quello manageriale. In ultimo, sarà esaminato l'attuale mutamento in senso difensivo delle politiche e delle normative dell'Unione Europea e di gran parte degli stati europei in materia di investimenti esteri in atto, con particolare attenzione al tema del c.d. golden power che i governi possono esercitare per impedire investimenti stranieri in settori reputati strategici.

Title: **The Chinese Investment in Italy and the BRI**
SSD/ Scientific Disciplinary Sector: SPS/14 – IUS02
Scientific Supervisor: Prof. Renzo Riccardo Cavalieri
Duration: 12 months
Abstract: In the last decade, Chinese companies invested more than 350 billion Euro in Europe and Italy has been one of the countries that enjoyed more this huge flow of money. Almost all industrial sectors have been affected by Chinese acquisitions, from tourism to pharma, from fashion to machinery. This phenomenon raises expectations and fears, in particular when it involves sensitive industries like ports or civil infrastructures, telecommunications or media or hi-tech. In the last five years, the flow of Chinese overseas direct investments (ODI) towards Europe has been framed within the Belt and Road Initiative, the big connectivity project launched by President Xi Jinping in 2014. Despite its importance and actuality, Italian academic literature on the subject is quite limited and – with a few exceptions (Spigarelli, Amighini, Goldstein) - out of date, while there some interesting but specialized studies are constantly produced as papers by think tanks and industrialists' associations, but of uneven quality. Statistical analyses (e.g. the database of REPRINT-Politecnico di Milano-ICE) seem to be unable to cover the whole picture. Taking into account the existing relation between Chinese ODI and the BRI, this project's aim is first of all to map Chinese direct investments in Italy and the related literature; on such basis, analyze by a formal (legal and business) viewpoint the methods and forms of their establishment (M&A, greenfield, etc.) and their subsequent post-acquisition operations, trying to understand whether there are issues and problems that can be considered typical of Chinese investments. Last, the present shift in the political attitude of European politics and legislation on foreign investments towards a more closed and cautious

approach, with particular reference to the proliferation of protectionist tools like the "golden power" that governments can exercise to stop foreign investments in sectors that are considered strategic.
3. La selezione mira all'accertamento dei requisiti scientifico-professionali ritenuti necessari per lo svolgimento delle attività di ricerca sopraindicate.

Art. 2 - Requisiti per la partecipazione alla selezione

1. Alla selezione possono partecipare i cittadini appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea e i cittadini extracomunitari, in possesso di diploma di laurea (corso di studi di durata non inferiore a 4 anni, previsto dagli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 3 novembre 1999, n. 509), laurea specialistica (art. 3, comma 1, lettera b), D.M. 3 novembre 1999, n. 509), laurea magistrale (art. 3, comma 1, lettera b), D.M. 22 ottobre 2004, n. 270) e di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento delle attività di ricerca.

2. I titoli di studio conseguiti all'estero saranno esaminati dalla Commissione, di cui al successivo art. 4, che li potrà considerare equivalenti ai fini dell'ammissione, fatta salva la normativa vigente in materia.

3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di selezione al successivo art. 3.

4. Non possono essere titolari di assegno, e **sono pertanto automaticamente esclusi dalla partecipazione alle selezioni,** coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

5. Non possono essere titolari di assegno i dipendenti di ruolo delle Università, istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e Agenzia spaziale italiana (ASI), istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio.

6. Non possono essere titolari di assegno i dipendenti privati, ancorché part time.

7. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione; l'Università dispone, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento è comunicato all'interessato su sua richiesta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, mail con ricevuta di ritorno, o tramite telegramma postale, o mediante PEC qualora il candidato ne possieda una.

8. Si rimanda in ogni caso al Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca per i casi di incompatibilità, divieto di cumulo e sospensione dell'attività.

Art. 3 – Scadenza del bando di selezione e Domanda di partecipazione

1. Per la partecipazione alla selezione per il conferimento dell'assegno indicato nel precedente art. 1, il candidato è tenuto a presentare domanda con relativa documentazione al Direttore del Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea, Università Ca' Foscari Venezia, presso Palazzo Vendramin dei Carmini, Dorsoduro_3462, 30123 Venezia, entro la scadenza

fissata dal presente bando, ai sensi del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca e come dettagliato nei commi seguenti.

2. Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva devono inviare la **domanda** e la **relativa documentazione** utilizzando esclusivamente l'apposita procedura resa disponibile via web all'indirizzo: **https://static.unive.it/domandeconcorso/accesso/dsaam-cav-21012020** entro il termine perentorio indicato nel bando, pubblicato nella sezione informatica dell'albo Ufficiale di Ateneo – Albo on line. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande e della relativa documentazione è pertanto fissato per il 21/02/2020 ore 12.00 – ora italiana –. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza viene prorogata al primo giorno feriale utile. Il bando di selezione è inserito nell'apposita pagina web di questo Ateneo (link), sul sito del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca: (link) e sul sito dell'Unione Europea (link).

3. Il candidato **deve** effettuare la compilazione del modulo informatico ed allegare tutti gli allegati obbligatori previsti dal bando e dalla domanda, i cui modelli sono resi disponibili al seguente link.

4. Il candidato dopo la chiusura e l'invio della domanda e della relativa documentazione mediante procedura online riceverà una e-mail di conferma dell'avvenuta presentazione ed un codice domanda con cui potrà accedere alla procedura per ogni eventuale aggiornamento dei dati e dei materiali entro e non oltre la scadenza del bando, fissata per il 21/02/2020 alle ore 12:00.

5. Si segnala che per eventuali necessità di supporto o chiarimento il candidato può contattare la struttura esclusivamente fino alle 24 ore precedenti alla chiusura del bando. Per eventuali informazioni sulla procedura, il candidato potrà rivolgersi al Settore Ricerca del Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea – tel. +39 041 234 9534 – 9575, ricerca.dsaam@unive.it.

6. Si segnala che nel caso di eventuale numerosità delle candidature e/o pesantezza dei materiali caricati dai candidati il sistema potrebbe subire dei rallentamenti, pertanto si suggerisce di non iniziare la procedura a ridosso della scadenza.

7. Sono inammissibili e, pertanto, non verranno prese in considerazione le domande incomplete e/o prive degli allegati obbligatori firmati, laddove necessario, e quelle che, per qualsiasi causa, risultino inoltrate a questa Università oltre la scadenza di cui ai precedenti commi 2 e 4.

8. Salvo quanto previsto all'art. 6, tutte le comunicazioni riguardanti le selezioni pubbliche indette con il presente bando vengono inoltrate agli interessati a mezzo pec, raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma postale.

9. Il candidato deve aver cura di precisare in modo inequivocabile nella domanda o negli allegati, laddove richiesto, il proprio cognome e il nome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza, il recapito di posta elettronica e/o di posta elettronica certificata (se posseduto) e il domicilio che il candidato elegge ai fini della selezione. Ogni eventuale variazione di questi dati deve essere tempestivamente comunicata alla struttura cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

10. Il candidato deve aver cura altresì di indicare nella domanda o negli allegati, laddove richiesto:

a. il titolo dell'assegno per il quale intende partecipare al bando;
b. i settori scientifico-disciplinari o settori concorsuali pertinenti all'assegno per il quale intende partecipare al bando;
c. il possesso del diploma di laurea specialistica / magistrale / laurea vecchio ordinamento o di titolo di studio conseguito all'estero, dichiarato equipollente al titolo di accesso richiesto dal presente bando (art. 2). Per il riconoscimento del titolo di studio ottenuto all'estero ved. http://cis.cimea.it/estero/;
d. il possesso del titolo di dottorato di ricerca o equivalente conseguito in Italia o all'estero e tutti i dati relativi previsti dal modulo di domanda;
e. la cittadinanza posseduta;
f. di avere l'idoneità fisica alla collaborazione;
g. di avere o meno usufruito di borsa per il dottorato di ricerca;
h. di essere già stato o meno titolare di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010;
i. di essere già stato o meno titolare di contratti di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010;
j. di aver o meno presentato una proposta individuale Marie Skłodowska Curie Actions – Individual Fellowships/ ERC / FIRB / SIR o equivalenti e di aver, o meno, conseguito una valutazione superiore alla soglia minima per l'accesso ai fondi, secondo quanto previsto dai rispettivi bandi;
k. di aver o meno già concluso un progetto individuale Marie Skłodowska Curie Actions – Individual Fellowships / ERC / FIRB / SIR o equivalenti;
l. se cittadino non appartenente all'Unione Europea presente sul territorio italiano, il possesso del permesso di soggiorno valido alla data di scadenza del bando;
m. di essere a conoscenza che il conferimento dell'assegno non è compatibile con le posizioni di cui all'art. 11, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca d'Ateneo art. 18 e dalla normativa vigente;
n. la scelta della/e lingua/e straniera/e di cui dare prova di conoscenza, qualora l'art. 5 del presente bando preveda la possibilità di scegliere fra più lingue straniere di cui dare prova durante il colloquio;
o. l'indicazione, ove prevista (art. 5), della volontà di avvalersi della modalità di svolgimento del colloquio per via video telematica;
p. il possesso o meno dei titoli preferenziali previsti all'art. 5;
q. l'eventuale richiesta di sostenere il colloquio e le eventuali prove in lingua inglese;
r. qualsiasi altro elemento previsto esplicitamente nel bando artt. 2, 3 e 5;
s. qualsiasi elemento obbligatorio previsto dal modulo di domanda;
t. i candidati disabili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i., dovranno fare esplicita richiesta in relazione alla propria disabilità riguardo all'ausilio necessario per poter sostenere le eventuali prove ed il colloquio.

11. La mancanza della/e dichiarazione/i di cui alle lettere **c)** e **d)** del comma 10 del presente articolo, comporterà l'esclusione dalla selezione.

12. L'Università non assume alcuna responsabilità per i casi di irreperibilità del destinatario o di dispersione delle comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del domicilio e dei recapiti da parte del candidato, dalla mancata o tardiva comunicazione di variazione di essi o da cause non dipendenti dall'Università, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

13. Le dichiarazioni formulate nella domanda e negli allegati sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, dai candidati aventi titolo all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal decreto citato.

14. I candidati **devono** allegare alla domanda:

a. Scansione di un documento di identità in corso di validità;
b. lettera di motivazione (max 1 pagina) ed il proprio curriculum scientifico-professionale, in un unico file PDF. Il curriculum deve essere sottoscritto in originale, recante, oltre all'indicazione del titolo di studio posseduto ai fini dell'accesso alla selezione, una puntuale descrizione dei titoli scientifico-professionali che intende far valere con in calce la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che quanto in esso dichiarato corrisponde a verità e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità legate alla presente procedura di selezione resa ai sensi della normativa nazionale e comunitaria applicabile (D.Lgs.196/2003 e Regolamento UE 2016/679);
c. gli allegati denominati: 'obblighi e impegni', 'concorsi e incompatibilità'.

15. Ulteriori allegati:
a. eventuali pubblicazioni del candidato in formato .pdf;
b. allegato 'titoli preferenziali' qualora il candidato ne possegga, ved. Art. 5;
c. qualsiasi altro elemento previsto nel bando agli artt. 2, 3 e 5;

16. Le stesse modalità previste ai commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al citato D.P.R. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

17. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato Italiano, possono utilizzare le predette dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

18. L'Università effettua controlli a campione sulla veridicità di quanto dichiarato dai candidati nelle domande e nel curriculum riservandosi, inoltre, la possibilità di richiedere gli originali delle pubblicazioni indicate nella domanda.

19. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Art. 4 - Commissione giudicatrice

1. Relativamente all'assegno da conferire è costituita un'apposita Commissione giudicatrice, designata ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca.

2. La Commissione, prima dell'esame delle domande, determina i criteri generali di valutazione dei titoli scientifico-professionali previsti per l'accesso alla selezione (art. 2), delle eventuali prove e del colloquio, nonché dei titoli preferenziali (art. 5), avendo riguardo alla loro diversa specifica rilevanza rispetto allo svolgimento dell'attività di ricerca di cui al presente bando e stabilisce, per ciascuna tipologia di titoli, il punteggio da attribuire, nel rispetto della griglia di valutazione definita dal Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca (all. B).

3. Gli atti di selezione saranno approvati con Decreto della struttura che ha emanato il bando e resi pubblici secondo quanto definito dagli artt. 10 e 11 del Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca.

Art. 5 - Modalità di valutazione

1. La selezione è effettuata attraverso valutazione dei titoli scientifico-professionali degli aspiranti, del *curriculum vitae*, della produzione scientifica cui seguirà un colloquio.

2. Gli aspiranti sono ammessi al colloquio sulla base della valutazione dei titoli scientifico-professionali posseduti. **Il colloquio** mira all'accertamento delle competenze sui seguenti temi:

- Stato attuale dei rapporti commerciali tra Cina ed Europa,
- Normativa italiana e europea sugli investimenti esteri,
- verifica delle capacità di organizzazione del lavoro in relazione a contenuti e tempi per la realizzazione del progetto
- accertamento della conoscenza della lingue italiana, inglese e cinese.

3. Sono esclusi dal colloquio i candidati i cui titoli siano giudicati insufficienti dalla Commissione giudicatrice, di cui al precedente art. 4. La sufficienza è determinata in un punteggio non inferiore a 42 punti su 60.

4. L'esclusione è dettagliatamente motivata nei verbali relativi alla selezione, per i quali è garantito l'accesso ai documenti amministrativi di cui alla L. n. 241/1990 e s.m.i. e al D.P.R. n. 184/2006 e l'accesso civico semplice e civico generalizzato introdotti dal D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 97/2016.

5. **Sono considerati titoli preferenziali:**

a. il dottorato di ricerca;
b. lo svolgimento di documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi sia in Italia che all'estero;
c. i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento *post lauream*, conseguiti sia in Italia che all'estero.

6. Relativamente ai candidati stranieri residenti fuori dal territorio italiano, e per coloro che risiedono oltre i 200 km di distanza dalla sede della selezione, il colloquio può essere sostenuto per via video telematica, previo consenso della Commissione giudicatrice e verificata la fattibilità tecnica.

Art. 6 - Svolgimento della selezione e formazione della graduatoria

1. Per la formazione della graduatoria e la conseguente individuazione del candidato cui conferire l'assegno, la Commissione giudicatrice dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca su progetto specifico (allegato B):

- da 0 a 60 per i titoli, le pubblicazioni e le eventuali prove aggiuntive,
- da 0 a 40 per il colloquio.

2. **I candidati sono ammessi al colloquio qualora la valutazione dei titoli, pubblicazioni ed eventuali prove riporti una votazione non inferiore a 42 punti su 60.**

3. Questa Università **renderà noto l'elenco dei candidati ammessi a sostenere il colloquio ed il diario dello stesso, con l'indicazione della sede e dell'orario di svolgimento o eventuali rinvii della pubblicazione di tali informazioni** mediante avviso che verrà pubblicato nel sito web di questo Ateneo (link) e nelle pagine web previste dalla normativa vigente **il giorno 05/03/2020.**

4. La pubblicazione del suddetto calendario e dell'elenco degli ammessi o eventuali rinvii di tali informazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti ai fini della convocazione al concorso. Pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di valido documento di riconoscimento, senza alcun preavviso, nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso pubblico.

5. L'assenza dei candidati o al colloquio sarà considerata a tutti gli effetti come rinuncia alla selezione quale ne sia la causa.

6. **Il colloquio si svolge pubblicamente e si intende superato solo nel caso in cui la valutazione sia pari o superiore a 28 punti su 40.**

7. **I candidati sono ritenuti idonei** allo svolgimento della specifica attività di ricerca **qualora la somma dei punti** assegnati ai titoli e al colloquio risulti **uguale o maggiore a 70/100.**

8. Sulla base dei punteggi attribuiti la Commissione formula una graduatoria di merito e indica il candidato vincitore, ai sensi degli artt. 7 e 10 del Regolamento.

9. Nell'ipotesi che due o più candidati ottengano, a conclusione della selezione, pari punteggio, è preferito il più giovane di età.

Art. 7 – Approvazione Atti e Conferimento dell'assegno di ricerca

1. Gli atti della selezione e la relativa graduatoria, con l'indicazione dei punteggi assegnati, sono approvati dal Direttore della struttura che ha bandito l'assegno e resi immediatamente pubblici secondo le modalità definite dal successivo articolo 8. Il decreto di approvazione accerta la regolarità complessiva del procedimento e la conformità con la normativa vigente e con i regolamenti di Ateneo.

2. Nel caso si riscontrassero elementi tali da far ritenere il procedimento non regolare o non conforme ai regolamenti di Ateneo il Direttore della struttura provvede a richiedere chiarimenti alla Commissione valutatrice. In assenza di risposta nel termine di 20 giorni dalla richiesta o in caso di valutazione negativa degli elementi forniti nella risposta, il Direttore della struttura provvede ad annullare gli atti della procedura.

3. Dalla data di pubblicazione degli atti e della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative da parte degli interessati.

4. La graduatoria rimane efficace per un termine di un anno dalla data di pubblicazione.

5. La struttura che ha emanato il bando può scorrere la graduatoria, ferma restando la necessità di garantire un'adeguata copertura finanziaria, nei seguenti casi:
a) impossibilità alla stipula del contratto con il vincitore;
b) rinuncia alla stipula del contratto da parte del vincitore della selezione;
c) recesso dal contratto da parte dell'assegnista;
d) qualora la struttura che ha emanato il bando rilevasse la necessità di attivare ulteriori posti di assegni di ricerca rispetto a quelli banditi sul medesimo progetto specifico.

6. Nel caso in cui non venga scorsa la graduatoria, con riferimento alle situazioni previste alle lettere a, b, c del comma precedente, gli eventuali fondi residuali ritornano nella disponibilità della struttura.

7. Il Direttore della struttura presso cui è previsto lo svolgimento del programma di ricerca conferisce l'assegno di ricerca al vincitore della selezione, sotto riserva dell'accertamento dei requisiti prescritti.

8. L'assegnista dovrà esprimere la propria accettazione entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione sottoscrivendo il relativo contratto presso il competente ufficio del Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea a mezzo del quale verranno regolati i termini e le modalità di svolgimento dell'attività di collaborazione ed erogazione dell'assegno entro i termini previsti dall'art.1 del bando.

9. L'assegno di ricerca potrà essere rinnovato, in presenza della relativa copertura finanziaria, nei modi e nei termini previsti agli articoli 2, 14 e 16 del Regolamento e dell'art. 12 del presente bando.

Art. 8 - Pubblicità della procedura di selezione

1. E' assicurata la pubblicità dei risultati di tutte le fasi della selezione mediante affissione di apposito avviso nei locali e negli appositi spazi della struttura interessata, con l'indicazione dei punteggi assegnati ai titoli e al colloquio e della graduatoria finale. Gli atti di selezione sono resi pubblici anche nel sito di Ateneo e nelle altre pagine web previste dalla normativa vigente.

2. E' comunque garantito l'accesso agli atti di cui alla L. n. 241/1990 e s.m.i. e al D.P.R. n. 184/2006 e l'accesso civico semplice e civico generalizzato introdotti dal D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 97/2016 e del relativo regolamento interno di attuazione.

Art. 9 - Attività del titolare dell'assegno

1. L'attività del titolare dell'assegno è svolta presso la sede della struttura che ha bandito l'assegno per l'intera durata della ricerca, fatte salve le missioni o le attività fuori sede previste dal progetto di ricerca e/o quelle preventivamente autorizzate dal tutor di riferimento, o dal Direttore della struttura nei casi previsti dall'art. 13 del Regolamento.

2. L'assegnista svolge la sua attività comunque in condizioni di autonomia e senza orario di lavoro preordinato, nei soli limiti del programma di ricerca e delle indicazioni fornite dal responsabile della ricerca stessa, al quale spettano le funzioni di tutor, fatto salvo quanto stabilito nell'art. 13 del Regolamento.

3. L'attività del titolare dell'assegno non prefigura in nessun caso un'attività di lavoro dipendente e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

4. L'assegnista è tenuto ad effettuare l'iscrizione alla gestione separata INPS, ad iscriversi al portale ministeriale https://loginmiur.cineca.it/, ad implementare il Catalogo di Ateneo Arca contenente le pubblicazioni scientifiche prodotte dall'assegnista, a rispettare i regolamenti di ateneo, in particolare il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, il Regolamento di Ateneo in materia di Brevetti, il Codice etico dell'Ateneo, il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/ 2001.

Art. 10 - Proprietà intellettuale, brevettabilità e riservatezza

1. Il regime giuridico ed economico relativo alla tutela e allo sfruttamento di tutti i risultati della ricerca sarà stabilito dal contratto che verrà stipulato con il candidato vincitore della valutazione comparativa. Nello specifico tutti i risultati della ricerca (meritevoli di esclusiva o no) saranno di proprietà dell'Ateneo, che avrà la piena ed esclusiva facoltà di poterli sfruttare, utilizzare e/o pubblicare, fatti salvi i diritti morali dell'inventore/autore. Si applica in tal senso il Regolamento di Ateneo in materia di Brevetti, fatta salva la normativa vigente in materia.

2. Si rimanda in ogni caso all'art. 17 del Regolamento per il conferimento degli Assegni e ai regolamenti di Ateneo pertinenti alla materia.

Art. 11 - Incompatibilità - Divieto di cumulo - Sospensione dell'attività

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 4 del regolamento e all'art. 2 del presente bando, i titolari di assegno possono essere titolari di contratto d'insegnamento nell'Università e possono far parte delle commissioni d'esame di profitto in qualità di cultori della materia.

2. Non è consentito il cumulo dell'assegno con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle conferite da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare dell'assegno.

3. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, o specializzazione medica, in Italia o all'estero, o master, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche, anche se dipendente part time. Sono fatte salve le disposizioni di legge che regolano il conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti pubblici in regime di tempo pieno.

4. Il titolare dell'assegno può svolgere attività di lavoro autonomo o collaborazioni occasionali o continuative, compatibilmente con l'attività di ricerca in essere e previa autorizzazione della struttura, a condizione che l'attività:

- non comporti conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dall'assegnista;
- non rechi pregiudizio all'Università.

5. L'attività di ricerca e l'assegno possono essere sospesi, previa approvazione da parte della struttura, sentito il tutor e fatto salvo quanto previsto nell'art. 13 del Regolamento, per i seguenti motivi: servizio militare obbligatorio, congedo obbligatorio di maternità e congedo parentale, grave infermità o gravi motivi familiari, attivazione di borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere consentite dalla normativa vigente e non direttamente legate al programma di ricerca finanziato dall'assegno, per un massimo di un anno, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non è ridotta a causa delle suddette sospensioni.

6. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato, un periodo complessivo di assenza giustificata inferiore a trenta giorni in un anno.

7. L'assegnista può partecipare a gruppi e a progetti di ricerca delle università, qualsiasi ne sia l'Ente finanziatore.

8. Si rimanda in ogni caso al Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca per i casi di incompatibilità, divieto di cumulo e sospensione dell'attività.

Art. 12 - Modalità di controllo e valutazione dell'attività svolta dai titolari di assegno

1. Fermo restando quanto stabilito al comma 2 del presente articolo, il titolare dell'assegno è tenuto a dare conto della propria attività di ricerca tutte le volte che gli venga richiesto dal tutor. A tal fine può essere richiesta al titolare dell'assegno la compilazione di un diario-registro in cui annotare periodicamente lo stato di attuazione del programma prefissato, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento art. 13.

2. Il titolare dell'assegno è tenuto a presentare alla struttura, al termine del periodo di durata dell'assegno e comunque al termine di ogni anno, nel caso di assegni di durata pluriennale, una relazione scritta sull'attività di ricerca svolta anche al fine della graduazione dell'importo dell'assegno ove prevista dal contratto di cui al precedente art. 7. Nella relazione il titolare deve rendere conto in modo puntuale ed esauriente dei metodi di ricerca applicati e del raggiungimento dei risultati, anche parziali, conseguiti con riferimento allo specifico programma al quale collabora, anche al fine dell'eventuale rinnovo dell'assegno, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento art. 13.

3. L'assegnista al termine della propria attività dovrà inoltre fornire al dipartimento i seguenti prodotti scientifici:

- Almeno un articolo su rivista scientifica

4. La relazione, corredata del giudizio del tutor sulla congruità dei metodi di ricerca applicati e sulla validità dei risultati conseguiti, è portata all'esame del Consiglio della struttura o Organo preposto.

5. Nel caso di valutazione negativa, il Consiglio della struttura o Organo preposto, sentito il titolare dell'assegno, può proporre la revoca dell'assegno. La cessazione anticipata della collaborazione all'attività di ricerca è deliberata dal Consiglio della struttura o Organo preposto.

6. Al termine dell'assegno, la relazione di cui ai precedenti commi dovrà rendere conto in modo puntuale ed esauriente dei metodi di ricerca applicati e del raggiungimento dei risultati prefissati nel programma di ricerca, anche al fine dell'eventuale rinnovo dell'assegno.

7. Resta salva la cessazione anticipata della collaborazione all'attività di ricerca nei casi di gravi e documentate inadempienze del titolare dell'assegno segnalate dal tutor o dal Consiglio della struttura o Organo preposto. Resta altresì impregiudicata ogni azione legale dell'Università a tutela dei propri interessi e del proprio patrimonio.

Art. 13 – Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo.

1. Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13.08.1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della legge 08.08.1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Agli assegni di cui al presente bando si applicano, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.

3. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata fino a concorrenza dell'intero importo

dell'assegno di ricerca da parte della struttura presso cui l'assegno è gestito amministrativamente.

4. Agli assegni di cui al presente bando si applicano, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

5. Il trattamento finanziario per gli assegni di ricerca si rifà alle note ministeriali n. 2867 del 15.12.1997 e n. 523 del 12.03.1998, gli emolumenti, alla luce della risoluzione n. 17/E del Ministero delle Finanze, prot. n. 2000/30703 del 17.02.2000, sono riconducibili alla categoria dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente in quanto rientrano nell'ambito dell'art. 50 (ex art. 47), comma 1, lettere c) e c)-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 e successive modificazioni.

6. L'Università provvede a favore dei titolari di assegno alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi nell'espletamento dell'attività di ricerca.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile (D.Lgs.196/2003 e Regolamento UE 2016/679). È possibile scaricare l'Informativa al seguente link: https://www.unive.it/pag/36140/ o alla pagina del bando al link: http://www.unive.it/data/12137/.

Art. 15- Responsabile del procedimento

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 07/08/1990, n. 241 e s. m. i., il responsabile del procedimento amministrativo della presente selezione è la dott.ssa Patrizia Rossetti, Segretaria del Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea.

Art. 16– Norme finali

Per quanto non previsto nel seguente bando si rinvia al Regolamento di Ateneo e alla normativa vigente in materia.

Venezia, 20/01/2020

F.to Il Direttore del Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea

Prof. Marco Ceresa

Decreto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.